

ACCORDO SINDACALE

utilizzo di impianti e apparecchiature di videosorveglianza presso CENTRI di COTTURA e presso i REGISTRATORI di CASSA
ex art. 4, comma 1, legge n. 300/1970

Oggi, presso l'Unità Operativa di
si sono incontrati:

SERIST s.r.l. con sede legale in via G. Gozzano, 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), (cod. fiscale p. iva
09671780964) rappresentata da

assistito dal consulente del lavoro Pasquale Spadea;

e

il signor/signora, in qualità di RSA/RSU/ 00.SS territoriale di:

Premesso che

in data 23 luglio 2018 SERIST s.r.l. e le 00. SS nazionali - FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS hanno sottoscritto l' accordo quadro ex articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "l'Accordo Quadro") relativo all'installazione di impianti e apparecchiature di videosorveglianza con registrazione delle immagini presso centri di cottura e registratori di cassa sul territorio nazionale e precisamente nelle regioni: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, ed in previsione nelle regioni: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana; le Parti hanno altresì concordato che in caso di apertura di nuovi CENTRI COTTURA o di nuovi siti che comportano l'impiego dei REGISTRATORI di CASSA il predetto accordo quadro conserva pienamente la sua validità previo mantenimento di tutte le condizioni in esso contenute e comunque demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali;

l'accordo a livello di singole Unità Operative dovrà contenere la relativa indicazione del tipo di videosorveglianza installato e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle 00. SS. territoriali.

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 23 luglio 2018 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. SERIST s.r.l. informa che la società incaricata alla progettazione ed installazione del sistema di videosorveglianza è ARSIMP S.r.l. Viale Rimembranze, 10 I - 20068 - Peschiera Borromeo (MI) Tel: +39 338.2307167 - www.arsimp.it;
3. il sistema di videosorveglianza è installato nei seguenti punti del sito: vedi relazione allegata (all. 1).
4. Il dispositivo di videosorveglianza prevede la registrazione del tipo: vedi relazione allegata (all. 1).
5. SERIST procederà ad informare tutto il personale dipendente interessato, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia attraverso il posizionamento di avvisi: AREA VIDEOSORVEGLIATA, in bacheca, all'ingresso delle aree video sorvegliate, sui registratori di cassa, comunque, avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della videosorveglianza avvalendosi del modello tipo riportato in fac-simile nell'allegato (all.2) nel provvedimento del Garante del 27 aprile 2010. Le caratteristiche del sistema di VIDEOSORVEGLIATA sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, (all.1) allegata al presente accordo .
6. nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, saranno rispettati i Principi di pertinenza e non eccedenza. Potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati solo i dati pertinenti e non eccedenti.
7. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere ai dati in possesso della SERIST s.r.l. In tal caso la Società provvedere ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le 00. SS. territoriali.

Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

SERIST s.r.l.

.....

RSA/RSU o 00. SS territoriali

.....

